

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2021, n. 45

“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia), modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), modifiche alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

**Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4
(Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)**

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 4/2017

1. All'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L'area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto.”;
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. È possibile procedere alla revoca della delimitazione di un'area se, in base alle indagini di cui all'articolo 4, si possa concludere, in conformità con la normativa vigente, che l'organismo nocivo specificato è stato eradicato e non vi è alcun rischio di ulteriore diffusione.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 4/2017

1. All'articolo 4 della l.r. 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante ospiti dell'organismo specificato definite ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, nonché di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.”;
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 è attuato attraverso indagini ufficiali condotte dal Servizio fitosanitario regionale, direttamente o per delega. Il personale impegnato nell'attività ispettiva opera secondo linee guida adottate dal Servizio fitosanitario regionale e, munito di apposito

tesserino di riconoscimento, può accedere ai fondi anche in assenza del proprietario/conducente. Il monitoraggio consiste nel prelievo di campioni per le analisi, effettuato nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. I campioni sono analizzati esclusivamente presso uno dei laboratori individuati dal Servizio fitosanitario regionale, il cui elenco è pubblicato sul sito web dell'Osservatorio.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nell'ambito del piano di monitoraggio regionale di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale, nel momento più adatto, conduce ispezioni annuali nelle aree delimitate, in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti. Le indagini sono condotte secondo criteri statisticamente attendibili e in funzione dei fattori di rischio di diffusione di *Xylella fastidiosa*.”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nelle aree indenni, le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 4/2017

1. All'articolo 5 della l.r. 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Immediatamente dopo aver individuato una pianta infetta, il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata delle piante infette e di quelle suscettibili, come previsto dalla normativa vigente.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La rimozione delle piante è effettuata con tutte le precauzioni necessarie ed è organizzata in base al livello di rischio rappresentato da tali piante e in relazione al ciclo del vettore.”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Al fine di evitare la diffusione del batterio, nei casi in cui non sia possibile eseguire tempestivamente quanto previsto dal comma 4, la pianta infetta è isolata dal contesto esterno dal proprietario/conducente, con protezioni meccaniche quali incappucciamento degli alberi. La protezione è accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al vettore conosciute e potenziali: sfalcio di tutte le essenze erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio, trattamenti con prodotti fitosanitari autorizzati.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 4/2017

1. All'articolo 6 della l.r. 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Laddove consentito dalla legislazione comunitaria, nelle zone infette di cui all'articolo 3, comma 2, è possibile applicare misure di contenimento, come indicato al comma 2.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nelle aree in cui si applicano le misure di contenimento, il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato in base alle indagini di cui all'articolo 4.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il Servizio fitosanitario regionale dispone il campionamento e l’analisi delle piante specificate contigue alle piante rimosse ai sensi del comma 2.”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 8 della l.r. 4/2017

1. All’articolo 8 della l.r. 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Poiché la Regione Puglia intende proteggere l’inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, non si procede alla rimozione delle piante non infette inserite nell’elenco di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente. La Giunta regionale promuove tutte le iniziative volte ad aggiornare l’elenco degli ulivi e degli uliveti monumentali di cui all’articolo 5 della l.r. 14/2007; a tal fine, nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, invita tutti i comuni della regione a comunicare, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’invito, l’elenco di tutti gli ulivi monumentali presenti sul territorio comunale. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito ovvero di risposta incompleta, la Regione provvede in via sostitutiva a rilevare gli ulivi monumentali presenti sul territorio del comune inadempiente, addebitando al comune le spese sostenute.”;
 - b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Fermo restando quanto consentito dalla normativa vigente, la vitalità degli ulivi monumentali infetti è sostenuta con ogni mezzo. A tal fine è incentivata la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica.”;
 - c) il comma 7 bis è sostituito dal seguente:

“7 bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per verificare la presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione e ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell’innesto di cultivar resistenti e nell’applicazione delle misure di controllo del vettore.”;
 - d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Il Servizio fitosanitario regionale monitora le risultanze scientifiche che dimostrano evidenze di tolleranza/resistenza di specie e varietà di piante specificate e promuove le richieste al Comitato fitosanitario nazionale per ottenere le autorizzazioni all’impianto in zona infetta.”;
 - e) il comma 9 bis è abrogato.

Art. 6

Modifiche all’articolo 10 della l.r. 4/2017

1. All’articolo 10 della l.r. 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli spostamenti delle piante specificate nell’ambito del territorio regionale sono consentiti se conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria.”;

- b) il comma 2 è abrogato;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è abrogato;
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate atte a favorire le attività dei soggetti iscritti al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE).”;

- f) il comma 5 bis. è abrogato.

Art. 7

Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 4/2017

1. L’articolo 11 bis della l.r. 4/2017 è abrogato.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali)

Art. 8

Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2010

1. All’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) del comma 1, dopo la parola: “consulenza” sono inserite le seguenti: “e attuazione di lavori e servizi”;
- b) alla lettera e) del comma 2, dopo le parole: “tecnico-amministrativi,” sono inserite le seguenti: “ambientale, di attuazione di lavori e servizi”;
- c) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:
“e bis) le attività di supporto e di consulenza tecnico ambientale, di attuazione di lavori e servizi in relazione alle attività di cui all’articolo 2, concernenti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale presente all’interno delle aree naturali protette regionali e le aree a verde di pertinenza regionale. Tutte le iniziative e le azioni strumentali per l’ottimale esercizio degli ambiti forestali.”.

Art. 9

Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2010

1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010 dopo la parola: “irrigazione” sono inserite le seguenti: “, anche privati dati regolarmente in gestione e conduzione alla stessa Agenzia.”.

CAPO III**Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore)****Art. 10****Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2014**

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore) è sostituito dal seguente:

“1. L'Amministratore unico, entro novanta giorni dalla sua nomina, previo espletamento di procedura selettiva pubblica, nomina il Direttore.”

CAPO IV**Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)****Art. 11****Modifiche all'articolo 31 della l.r. 59/2017**

1. Il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:

“8. I piani di cui al comma 7 devono essere attuati su indicazione della Regione Puglia con il coinvolgimento degli ATC, mediante gli agenti venatori di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), gli agenti del corpo dei carabinieri-forestali e i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e limitatamente ai terreni di loro proprietà o in conduzione. Possono altresì essere impiegati i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), purché in possesso di licenza di caccia, nonché altro personale iscritto in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia, munito di porto d'armi e di licenza di caccia, in entrambi i casi il personale dovrà essere appositamente formato al tipo di caccia selettiva con corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla Regione o dagli ATC su autorizzazione della Regione, tenuti sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.”

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 NOV. 2021

MICHELE EMILIANO